

Consiglio di Stato 05/03/2003 n. 1214

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Nell'ipotesi in cui il termine di presentazione delle offerte cada in un giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato al giorno seguente non festivo (art.155, co.4, e 2693, co.3, c.c.); ciò anche perché la scadenza del termine di presentazione delle offerte in un giorno festivo determina una situazione obiettiva di incertezza e, nel caso in cui sussista tale situazione, per principio generale, va prescelta la soluzione favorevole alla massima partecipazione dei concorrenti.